

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 DICEMBRE 1987

Presidenza del Vice Presidente SALVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: "Il tempo libero e l'era tecnologica"» (644), approvato dalla Camera dei deputati

(Approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* ... Pag. 1

«Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione» (711), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* ... 5, 7, 9

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 7

FIORET (DC) 5

SPETIČ (PCI) 6, 9

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: "Il tempo libero e l'era tecnologica"» (644), approvato dalla Camera dei deputati

(Approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: "Il tempo libero e l'era tecnologica"», già approvato dalla Camera dei deputati.

Stante la momentanea assenza del relatore, presidente Achilli, riferirò io stesso alla Commissione sul provvedimento in esame.

L'Esposizione internazionale di Brisbane (che si terrà dal 30 aprile al 30 ottobre 1988) costituisce l'avvenimento di maggior risonanza interna ed internazionale tra quelli programmati dal Governo australiano per celebrare il duecentesimo anniversario dell'insediamento di pionieri europei nel 1788. Essa ha già avuto l'adesione di più di quaranta paesi, di molti organismi internazionali (tra i quali l'ONU e la CEE), nonché quella di grandi compagnie multinazionali, tra le quali la Ford Motor, la IBM e la Coca Cola.

Il tema dell'*Expo*' 1988 («Il tempo libero e l'era tecnologica»), di per sé molto ampio, sarà sviluppato sottolineando la vastità delle occasioni di svago disponibili nei rispettivi paesi, la capacità della tecnologia di creare il tempo libero e come l'uomo ed il suo ambiente potranno essere influenzati in futuro, nel loro stile di vita, da questi due elementi.

Il disegno di legge che ora stiamo esaminando si propone di consentire all'Italia di partecipare a questa manifestazione predisponendo un'adeguata organizzazione, oltre a fornire i mezzi finanziari necessari. A ciò siamo spinti anche dal successo ottenuto dalla partecipazione italiana sia all'*Expo*' 1985 di Tsukuba, in Giappone, che a quella di Vancouver, in Canada, tenutasi nel 1986. È infatti auspicabile che si continui sulla via della «presentazione» del sistema economico e culturale italiano in occasione di tali «esercizi di immagine» cui sono tradizionalmente presenti i maggiori paesi. Gli stessi mezzi di informazione nazionali hanno messo in luce come la presenza italiana a questa manifestazione sia stata tra le più riuscite, come è stato costatato da numerosi parlamentari ed esponenti governativi in visita ai nostri padiglioni.

L'Italia, depositaria di un'alta tradizione culturale, industriale e tecnologica, non può ora essere assente da un'esposizione internazionale di grande vocazione come quella di Brisbane, che offre un'ulteriore opportunità per presentare un quadro sintetico, ma comunque significativo, dei progressi compiuti dal nostro Paese in tutti i settori più pregnanti della vita quotidiana.

Non possiamo inoltre negare la nostra attenzione ad un paese che va assumendo una

posizione di sempre maggior rilievo politico ed economico e che, oltretutto, conta una comunità di origine italiana di circa un milione di persone, che è la prima dopo quella anglosassone.

Allo scopo di predisporre i mezzi e le infrastrutture adeguati all'impresa è stato presentato il provvedimento in discussione, che ricalca, nella sostanza, il testo della legge 11 agosto 1984, n. 450, relativa all'organizzazione e al finanziamento della partecipazione italiana alle esposizioni di Tsukuba e di Vancouver, con alcune integrazioni volte a rendere più semplice e funzionale l'attività di progettazione, realizzazione e gestione connessa alla nostra presenza. Il provvedimento in esame è peraltro identico, nella sua formulazione, ad un disegno di legge (Atto Camera n. 4329) presentato nella passata legislatura e decaduto a causa dello scioglimento delle Camere.

A quattro mesi dall'apertura dell'Esposizione, fissata, come ripeto, per il 30 aprile 1988, appare dunque indilazionabile l'istituzione del Commissariato generale, prevista dallo stesso disegno di legge in discussione, per consentire all'Italia di predisporre la necessaria organizzazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale che si svolgerà a Brisbane (Australia) nel 1988, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

È approvato.

Art. 2.

1. È istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Brisbane (Au-

stralia) del 1988, composto da un Commissario generale e da un Segretario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo. Il Segretario generale, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive del Commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento, è tratto dai funzionari della carriera diplomatica ed è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

2. Il predetto Commissariato cessa di essere operante entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

3. Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonchè le spese di rappresentanza.

È approvato.

Art. 4.

1. Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

2. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta, dopo il conferimento dell'incarico stesso, a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel quale il Commissario generale ed il Segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato.

3. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

È approvato.

Art. 5.

1. Il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unità, nonchè ad assumere, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, personale *in loco*, nonchè consulenti e tecnici, per un contingente che non superi complessivamente le venti unità.

2. Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spetta a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso.

4. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, ed un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.

5. Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del comma 1 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

È approvato.

Art. 6.

1. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il Commissario generale è tenuto a

presentare al Ministro degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonchè, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Brisbane, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

3. Il Commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

4. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

È approvato.

Art. 7.

1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

È approvato.

Art. 8.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri tre designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

3^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (22 dicembre 1987)

La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

È approvato.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7.000 milioni di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando quanto a lire 3.500 milioni lo specifico accantonamento predisposto per «Partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale di Brisbane» e quanto a lire 3.500 milioni parte dell'accantonamento predisposto per «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione» (711), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Stante la momentanea assenza del relatore, presidente Achilli, riferirò io stesso alla Commissione sul provvedimento in esame.

La convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione risponde ad un'esigenza pienamente condivisa da tutte le forze politiche e sociali interessate al problema.

Le comunità italiane all'estero, in particolare, si attendono da tale Conferenza un esame approfondito dei loro principali problemi, una maggiore presa di coscienza degli stessi ed una più sollecita introduzione di politiche e di strumenti volti a fronteggiare adeguatamente i problemi di un'emigrazione che, negli ultimi anni, ha subito importanti cambiamenti.

L'inversione dei flussi migratori, lo sviluppo dell'emigrazione «cantieristica», la maggiore integrazione nelle diverse realtà locali hanno infatti determinato il sorgere di esigenze nuove, o comunque l'accentuazione di richieste assai dissimili da quelle del passato: la particolare importanza dei problemi pensionistici e scolastici, le esigenze della seconda e della terza generazione di emigrati, la crescente richiesta di interventi in campo culturale necessitano, infatti, di forme nuove ed originali di intervento da parte dello Stato. La seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, che si terrà nell'autunno del 1988, costituirà dunque il momento fondamentale per l'analisi di tali problemi e per la messa a punto di forme di intervento adeguate agli anni Novanta.

È pertanto indispensabile, anche per evitare slittamenti al prossimo anno con conseguenti problemi di copertura finanziaria, che il disegno di legge in esame venga definitivamente approvato entro il 1987.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FIORET. Signor Presidente, come lei ha ricordato nella relazione, la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, decisa nel corso del Convegno su Stato e Regioni svoltosi presso il Ministero degli affari esteri nell'aprile del 1985, avrebbe dovuto celebrarsi nel corso del 1987. Per lo svolgimento di tale Conferenza la Camera dei deputati aveva approvato il relativo provvedimento il 4 febbraio 1987; tuttavia, le vicissitudini che hanno contraddistinto l'ultima parte della IX Legislatura e la

sua traumatica interruzione hanno reso impossibile il compimento dell'*iter* legislativo di quel disegno di legge.

Con il provvedimento al nostro esame la data di svolgimento della Conferenza viene fissata per il 1988: di qui la necessità che il disegno di legge sia approvato con sollecitudine, al fine di consentire un'adeguata preparazione di tale Conferenza, che dovrà fare stato del significativo salto di qualità intervenuto nella presenza italiana all'estero. Essendo profondamente cambiata la situazione rispetto alle risultanze della prima Conferenza di Roma del 1975, sarebbe stato più rispondente alla situazione reale intitolarla: «Conferenza nazionale degli italiani all'estero». Non è, questo, un aspetto meramente nominalistico, ma un dato emblematico dell'approccio innovativo con cui dovrà essere affrontata la straordinaria realtà degli italiani nel mondo per adeguare l'azione del Governo, della Pubblica amministrazione e dello stesso sistema informativo alle loro esigenze. I nuovi termini del problema sono rappresentati, innanzitutto, dall'equilibrio dei flussi migratori di espatrio e di rimpatrio, che delineano un quadro di stabilizzazione delle collettività degli emigrati; in secondo luogo, dallo sviluppo della «nuova emigrazione», costituita da una sempre più consistente corrente migratoria di lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero; inoltre, dagli sviluppi in atto nel campo giuridico-istituzionale, per effetto dei quali, con riferimento alle misure di tutela degli emigranti, si dovranno negoziare nuovi accordi nel settore della sicurezza sociale e migliorare quelli già conclusi con tutti gli Stati ove risiedono comunità italiane; da una sempre maggiore integrazione delle comunità italiane nel tessuto sociale dei paesi ospitanti, dove peraltro si registra una crescita degli interessi culturali tesi alla riscoperta delle radici etniche; infine, dalle condizioni medio-alte (salvo il perdurare, in alcuni paesi, di situazioni economiche di crisi) raggiunte dalle nostre comunità, che si sono inserite, o si stanno inserendo, in tutti i livelli della vita sociale, economica e politica dei paesi di accoglimento.

Il Governo, nella passata legislatura, aveva presentato al Parlamento una serie di provve-

dimenti, noti come «pacchetto emigrazione», che recepiscono le questioni essenziali poste dalla prima Conferenza nazionale sull'emigrazione, quali l'istituzione dei Comitati per l'emigrazione italiana e del Consiglio generale degli italiani all'estero, il censimento e l'anagrafe degli italiani all'estero, un'organica disciplina per i lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero, la cosiddetta «emigrazione tecnologica». Erano, inoltre, in fase di predisposizione disegni di legge sul coordinamento degli interventi in favore degli emigrati da parte dello Stato e delle Regioni, sulla revisione della legge n. 153 e sulla doppia cittadinanza, iniziative, queste, rimaste bloccate dallo scioglimento anticipato delle Camere. Evoco qui il lavoro compiuto non solo per dire che non vi è stata disattenzione ai problemi dell'emigrazione, ma anche e soprattutto per sollecitare la ripresentazione al Parlamento di quei provvedimenti e la loro approvazione come presupposto per uno svolgimento della seconda Conferenza nazionale sull'emigrazione proteso a guardare in avanti e a delineare prospettive e non già a discutere su questioni che potrebbero, in questo periodo, trovare soluzione.

Signor Presidente, non mi soffermerò sui singoli aspetti del disegno di legge in esame, che inquadra in maniera adeguata gli scopi e le finalità della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione. Vorrei piuttosto, come figlio di una terra che ha conosciuto per secoli l'angosciosa necessità dell'esodo alla ricerca di un lavoro, esprimere l'auspicio che i protagonisti autentici della Conferenza siano i rappresentanti di quell'«altra Italia» che ha acquisito peso e prestigio nel mondo e che dobbiamo rispettare in quanto patrimonio prezioso di intelligenza e di esperienza e considerare formidabile anello di saldatura tra connazionali che operano entro e fuori i confini della Patria.

SPETIC. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta di modifica. Al terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge in esame si stabilisce che i due vice presidenti del comitato organizzatore della Conferenza (presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, delegato ai problemi dell'emigrazione e degli

3^a COMMISSIONE.

1° RESOCONTO STEN (22 dicembre 1987)

affari sociali) siano scelti, rispettivamente, tra i rappresentanti del CNEL e tra quelli delle Regioni. Sarebbe invece opportuno, a mio avviso, consentire l'inserimento, in tale comitato organizzatore, anche di un rappresentante dei Coemit.

Ritengo, inoltre, che sarebbe necessario riunire a Roma i rappresentanti dei Coemit per dare vita ad una sorta di pre-conferenza in cui si esaminino preliminarmente le questioni da affrontare, in vista della importante scadenza costituita dalla seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Mi dichiaro, comunque, favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione, che è il risultato di una lunga battaglia condotta nella passata legislatura.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche in sede di approvazione presso la Camera dei deputati è nato lo stesso problema sollevato dal senatore Spetič di articolare in maniera diversa il comitato organizzatore previsto all'articolo 3, problema che comporta, poi, anche una discussione per quanto riguarda la presenza degli stessi enti locali. Poichè si conosce bene il ruolo crescente che le Regioni svolgono in questa materia, alla fine si è convenuto di lasciare le cose così come stanno, anche perchè il comitato ha già la possibilità di assorbire le richieste per lo svolgimento pratico della Conferenza. Chiedo, pertanto, al senatore Spetič di non insistere per una modifica che comporterebbe ritardi nell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Convocazione e organizzazione)

1. È indetta la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1988.

2. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

È approvato.

Art. 2.

(Scopo della Conferenza)

1. La Conferenza ha lo scopo di svolgere un'analisi ed una verifica del fenomeno migratorio, sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi, e delle evoluzioni intervenute successivamente alla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione al fine di delineare una politica in favore degli italiani all'estero per quanto concerne:

a) la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati e dei frontalieri in materia di lavoro, formazione professionale, sicurezza e previdenza sociale;

b) la tutela dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero in materia di sicurezza e di condizioni di vita e di lavoro;

c) il soddisfacimento delle esigenze scolastiche e culturali delle comunità italiane all'estero;

d) l'individuazione degli strumenti idonei ad una adeguata informazione degli italiani all'estero sui loro diritti e sulle provvidenze che li riguardano;

e) l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane;

f) la promozione del libero esercizio dei diritti civili e politici nei paesi di residenza, con particolare riguardo ai diritti di partecipazione politica a livello locale;

g) le iniziative atte a favorire l'integrazione delle comunità italiane nelle società di accogliimento, mantenendo e sviluppando al tempo stesso, anche mediante gli interventi promozionali delle regioni, i legami con il paese d'origine, con particolare attenzione alle esigenze degli appartenenti alla seconda e alle successive generazioni;

h) le misure in favore degli emigrati che decidano di rimpatriare, da concertarsi nel rispetto delle reciproche competenze dello

Stato e delle regioni, tenuto conto della situazione dell'occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

i) l'azione in favore di categorie di italiani all'estero aventi speciali esigenze, quali i giovani, gli anziani e gli invalidi;

l) la promozione della parità nella specifica situazione della donna migrante;

m) la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le comunità italiane all'estero hanno nelle società di accogliimento e dell'apporto che può venirne alla comunità nazionale, anche nei riflessi di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle rimesse.

2. La Conferenza ha altresì lo scopo di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle sopraindicate esigenze e suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

È approvato.

Art. 3.

(Comitato organizzatore)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti in materia di emigrazioni;

b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza

sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

e) sette rappresentanti delle regioni;

f) sette rappresentanti designati dalle più importanti associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;

h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

n) due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1984;

o) un rappresentante dei Comitati dell'emigrazione italiana per ciascuno dei paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530.

2. I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vicepresidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alla lettera c) e tra i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 1.

4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie incluse pre-conferenze continentali da tenersi in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia,

nonchè su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

Il senatore Spetič ha presentato una richiesta di modifica. Insiste nella sua richiesta?

SPETIČ. Dopo le assicurazioni fornite dal Sottosegretario, ritiro la mia richiesta.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Comitato ristretto)

1. Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composto da:

- a) cinque rappresentanti del Parlamento;
- b) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- c) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;
- d) tre rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana, designati dai rappresentanti dei Comitati stessi in seno al comitato organizzatore;
- e) nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai membri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

2. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

3. Il comitato ristretto, in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale

addetto al segretariato della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretariato generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

4. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

È approvato.

Art. 5.

(Data della Conferenza)

1. La data della Conferenza viene fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore.

È approvato.

Art. 6.

(Presidenza della Conferenza - Comitato di presidenza)

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da Sottosegretari da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni, designato dai membri del comitato organizzatore, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

2. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

È approvato.

Art. 7.

(Delegati e invitati alla Conferenza)

1. Partecipano alla Conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e del comitato di presidenza, i membri delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia di emigrazione, i delegati designati dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione, nonchè i delegati designati dai Comitati dell'emigrazione italiana, scelti con il criterio di una rappresentanza proporzionale di tutte le liste che hanno ottenuto seggi, ovvero di tutte le varie componenti nel caso dei Comitati designati ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato anche alla consistenza delle comunità di origine italiana nei vari paesi. Il numero dei delegati è fissato dal comitato organizzatore, cui spetta altresì di decidere i criteri di ripartizione tra estero ed Italia e tra i vari paesi, nonchè il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai Comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonchè esperti negli stessi problemi.

3. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai commi 1 e 2. Hanno diritto di voto solo i soggetti di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 8.

(Segretariato e segretario generale della Conferenza)

1. Il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il segretariato è diretto dal segretario

generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso è costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unità.

3. A seconda della necessità, il segretario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, esperti e collaboratori a livello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contingente che non superi complessivamente le dieci unità. Il relativo provvedimento, disposto dal segretario generale sentito il comitato ristretto, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

4. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione.

5. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato ristretto, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

È approvato.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza è stanziato un contributo straordinario di lire cinque miliardi, da iscrive-

re su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1987.

2. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1987 possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nei due anni successivi.

3. La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

4. All'onere di lire cinque miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO